



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 26/03/2019

### OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2019 – APPROVAZIONE

=====  
L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo di **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **17,30**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal **SINDACO ANGORI MASSIMILIANO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

NOME	PRESENTE	ASSENTE
DEL ZOPPO LORENZO	X	
ANGORI MASSIMILIANO	X	
AGOSTINI SARA	X	
BIONDI LARA	X	
CANARINI MINA	X	
COLI BIANCAMARIA	X	
CORTI EMILIANO	X	
GIANNOTTI SARA	X	
LELLI ANDREA	X	
MATTONAI ALICE		X
PANICUCCI ALBERTO	X	
BALDONI ANGELA	X	
CAVALLETTI CHIARA	X	
DI BASCO ALESSIO	X	
LOMBARDI FRANCESCO	X	

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 14 e assenti 1

Partecipa **Spatarella Dott. Fulvio**, Segretario Comunale.

Il dott. **ANGORI MASSIMILIANO** nella sua veste di **SINDACO** assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri: **LOMBARDI, CORTI e PANICUCCI**

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto che, al momento dell'appello, il consiglio Comunale di Vecchiano risultava composto da 15 consiglieri (di cui 14 presenti e 1 assente) in quanto, rispettivamente, in data 06/03/2019 e in data 11/03/2019, il Sig. Nicolini Michele e il sig. Luperini Stefano hanno presentato le proprie dimissioni e ancora non sono state adottate le relative delibere di surroga.**

**Dato atto che:**

- con delibera n. 6 in data odierna è stata disposta la surroga del consigliere dimissionario Nicolini Michele con la sig.ra Scalzini Ilaria
- con delibera n. 7 in data odierna è stata disposta la surroga del consigliere dimissionario Luperini Stefano con la sig.ra Marianetti Cecilia

**Conseguentemente, al momento della discussione del presente punto dell'ordine del giorno, risultano presenti 16 consiglieri e assente 1 (Mattonai Alice).**

Sentito il Sindaco che illustra in maniera congiunta i vari punti dal n. 6 al n. 15 iscritti all'ordine del giorno che costituiscono la "manovra finanziaria" strettamente collegata all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, per poi procedere alla votazione separata dei singoli punti.

Uditi gli interventi degli assessori Del Zoppo, Biondi e Canarini

Sentita la consigliera Baldoni che dichiara il voto contrario del proprio gruppo su tutti i punti dal n. 6 al n. 15

Ascoltati, altresì, gli interventi delle consigliere Coli, Giannotti, del Sindaco e dell'assessora Canarini

Premesso che l'Art. 1 comma 639 la L. 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la L. 27 Dicembre 2013, ed in particolare l'Art. 1, n. 147 ai commi:

- 669 e 671 i quali prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- 675 e 676 i quali prevedono che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), che l'aliquota base della TASI e' pari all'uno per mille e che il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ;
- 677 con il quale si dà facoltà al Comune di determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- del comma 678 secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota non può comunque eccedere lo 0,1%. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%; detta aliquota può essere modificata in aumento, fino allo 0,25%, o in diminuzione, fino all'azzeramento;

- 681 così come modificato dall'Art. 1, commi 14, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. il quale prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- 683 il quale prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 10, lettere a) e b), della Legge 2018/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato i commi 2 e 3 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, abrogando così la possibilità per i Comuni di assimilazione del comodato gratuito all'abitazione principale con regolamento;

Visti altresì:

- l'Art. 1 del D.L. 6 Marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 Maggio 2014, n. 68, che reca disposizioni in materia di TARI e di TASI;

- l'Art. 1, comma 679, della L. 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha esteso all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 1, comma 677, della L. 27 Dicembre 2013, n. 147;

- l'Art. 1, comma 10 e ss., della L. 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ha apportato modifiche alla disciplina in materia di IMU e di TASI;

- l'Art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale gli enti locali approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio oggetto di programmazione;

- l'Art. 53, comma 16, della L. 23 Dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'Art. 27, comma 8, della L. 28 Dicembre 2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

- l'Art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- l'Art. 1 della Legge 30 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2019) con il quale si è disposto con la rimozione del blocco dei tributi locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2018, con il quale si differiva dal 31 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 Febbraio 2019, con il quale si differiva dal 28 Febbraio 2018 al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

- la delibera del Consiglio comunale n. del 26.03.2019, con la quale è stato modificato il "Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC)", comprendente la disciplina regolamentare in

materia di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché le successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2018, esecutiva, con la quale sono state confermate le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2018;

Rilevato altresì che:

- ai sensi dell'Art. 1 commi 13 e 15 della della legge 28/12/15, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) la componente IMU della I.U.C., a decorrere dall'anno 2016, non si applica;
- agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- ai sensi dell'Art. 1 commi 13 e 15 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), esclude a partire dall'anno 2016, la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti quando per l'occupante l'immobile in locazione/comodato è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

Dato atto che, in assenza di una puntuale definizione normativa, per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricada omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Tenuto conto:

- delle aliquote dell'IMU stabilite per ciascuna tipologia di immobile;
- dei principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, efficacia ed economicità, sanciti dalla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente");

Ritenuto necessario, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, confermare le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili negli importi approvati con propria Deliberazione n. 30 del 30.03.2017, come riportati successivamente nella presente deliberazione;

Dato atto che le aliquote stabilite con il presente atto sono indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

Rilevata la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'Art. 1, commi 676 e 677, della L. 27 Dicembre 2013, ed in particolare l'Art. 1, n. 147;

Precisato che la presente deliberazione, per quanto previsto dall'Art. 1, commi 676 e 677, della L. 27 Dicembre 2013, ed in particolare l'Art. 1, n. 147, viene assunta ai sensi dell'art. 52 del D .Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che le funzioni di gestione dei tributi locali, ivi inclusa la TASI, sono state esternalizzate alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale dell'Ente;

Visti:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- il parere espresso dal Revisore dei conti, **allegato** al presente atto;
- il decreto del Sindaco n. 23 del 28.06.2018, con il quale è stato affidato al Dott. Fulvio Spatarella l'incarico di Dirigente del Settore "Segreteria generale ed affari legali (ufficio personale) – Programmazione economico-finanziaria e controllo di gestione – e Staff del Segretario";
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del dott Spatarella, espresso ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 come modificato dal D. L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 Dicembre 2012, n. 213;

Atteso che il Sindaco pone in votazione l'argomento: **"ALIQUOTE TASI ANNO 2019 - APPROVAZIONE"** con il seguente risultato:

Presenti e votanti	16
favorevoli	11
contrari	5 (Baldoni, Cavalletti, Di Basco, Lombardi, Marianetti)

### D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote TASI già adottate per il 2016, il 2017 ed il 2018 come di seguito riportate:

Descrizione aliquota	Aliquota
- Unità immobiliari tenute a disposizione ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge del 24/12/2013 n. 228;	<b>0,4 per mille</b>
Aliquota ridotta che si applica a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle per le quali trova applicazione l'aliquota di base.	<b>0,00</b>
detrazione di 50,00 euro per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, con rendita catastale fino a 300,00 euro, non tenendo conto della rendita catastale di eventuali pertinenze all'abitazione principale	

2. di dare atto che il gettito della TASI è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, come risultante dai dati rilevati dal Conto del Bilancio 2019:

SPESE SERVIZI URP, PATRIMONIO, UFFICIO TECNICO, MANUTENZIONI, ANAGRAFE E ATTIVITA' PROMOZIONALI	€	1.010.812,95
SPESE POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€	216.335,65
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€	222.554,34
SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (escluse spese finanziate con proventi 5 per mille Irpef)	€	586.502,96
CIMITERI	€	224.819,42
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.261.025,32</b>
<b>INTROITO TASI PREVISTO</b>	<b>€</b>	<b>22.000,00</b>
<b>% DI COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI</b>		<b>0,974</b>

3. Di dare atto che le aliquote del Tributo, come al presente definite, si applicano a decorrere dal 1 Gennaio 2019;

4. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2019-2021

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., per quanto di competenza.

6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento sull'Imposta unica comunale.

#### SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto necessario procedere con urgenza, per consentire l'adozione degli atti conseguenti e correlati al presente deliberato, con separata votazione resa e verificata nei modi di legge che dato il seguente esito:

Presenti e votanti	16
favorevoli	11
contrari	5 (Baldoni, Cavalletti, Di Basco, Lombardi, Marianetti)

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

---

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000  
N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in L. 213/2012)  
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2019 - APPROVAZIONE**

*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.*

**IL DIRIGENTE**

(Dott. Fulvio Spatarella)

Visto:  
il Resp.le Servizio Contabilità e Finanze  
(Rag. Claudio Baraglia)

*Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine alla  
regolarità contabile.*

**IL DIRIGENTE**

(Dott. Fulvio Spatarella)

Verbale approvato e sottoscritto:

f.to Il Sindaco: **dott. Massimiliano Angori**

f.to Il Segretario: **dott. Fulvio Spatarella**

---

La presente è copia conforme all'originale firmato e conservato in atti

Copia della presente deliberazione è stata **affissa all'Albo Pretorio on-line il 08/04/2019 e vi rimarrà fino al 23/04/2019**

---

### **ESECUTIVITA':**

la presente deliberazione **è stata dichiarata eseguibile d'urgenza** ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267

\*\*\*\*\*